

**SULL'EFFICACIA EXTRAPENALE DELLA SENTENZA  
DI PROSCIoglIMENTO PER AVVENUTA RIPARAZIONE DEL DANNO  
EX ART. 35 D.LGS. 274/2000**

*Nota a Tribunale di Pisa, sez. civ., 4 marzo 2010  
(dep. 20 agosto 2010), n. 974*

di Davide Bianchi

SOMMARIO: 1. Il caso. - 2. La questione giuridica e la soluzione adottata nella sentenza. - 3. Le incongruenze processualistiche della decisione: una conclusione (probabilmente) corretta per una via (probabilmente) impraticabile. - 4. Diverse ricostruzioni dell'istituto sostanziale dell'estinzione del reato per condotte riparatorie e prospettive processuali più o meno radicalmente alternative. - 5. Una chiosa delicata: i mezzi d'impugnazione concessi alla parte civile.

## **1. Il caso.**

Il convenuto M. e la convenuta C. sono riconosciuti responsabili, il primo, della condotta di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., la seconda, di quella di ingiuria di cui all'art. 594 c.p., per aver, rispettivamente, appeso sul portone del condominio abitato dalle parti in giudizio un cartello offensivo dell'onore e del decoro della famiglia della attrice G. e per aver rivolto direttamente a quest'ultima un'espressione verbale ingiuriosa.

Tale accertamento di responsabilità penale era stato previamente condotto dal G.d.p. presso il medesimo Tribunale, sezione penale, il quale, avendo ritenuto che la tempestiva (prima dell'udienza di comparizione) corresponsione di € 700 alla persona offesa (poi attrice) G. da parte degli imputati (poi convenuti) a titolo di risarcimento danni fosse idonea ad integrare la fattispecie estintiva di cui all'art. 35 d.lgs. 274/2000, aveva emanato sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.

La persona offesa G., costituitasi parte civile nel procedimento penale a carico di M. e C., omette di impugnare il provvedimento del giudice penale ma, dopo che questo è passato in giudicato, agisce in sede civile domandando la condanna dei prevenuti al pagamento della somma di € 5.100 quale reintegrazione per equivalente dei danni derivanti dai reati ad essi addebitati.

## **2. La questione giuridica e la soluzione adottata nella sentenza.**

La questione fondamentale che ha animato la controversia è stata lucidamente inquadrata dal Giudice pisano: essa attiene alla efficacia della pronuncia del magistrato penale nel successivo giudizio civile; più specificatamente, ci si è dovuti domandare se

l'accertamento 'sommario' (in quanto ordinariamente effettuato in assenza d'istruttoria dibattimentale) compiuto dal giudice penale, relativo sia alla sussistenza dei fatti criminosi sia all'*an* e al *quantum* dei danni civili da essi determinati, accertamento che costituisce logico presupposto della valutazione di idoneità 'pluridimensionalmente compensativa' delle condotte riparatorie eseguite dall'imputato (nel caso, dagli imputati)<sup>1</sup>, fosse preclusivo o meno di un nuovo accertamento, da parte dell'adito giudice civile, dei danni lamentati da quella che fu la parte civile in quel processo penale (ormai concluso con sentenza irrevocabile), dei loro fattori produttivi e, soprattutto, della loro stima patrimoniale.

Per rispondere al non semplice quesito, il Giudice, vista l'assenza di arresti giurisprudenziali e contributi dottrinali centrati sulla specifica questione dell'efficacia extrapenale dei provvedimenti giurisdizionali resi *ex art. 35 cit.*, 'invoca' il principio di diritto enucleato da un consistente filone della Corte di Cassazione civile (accolto invece del tutto sporadicamente dalle Sezioni penali del Supremo Collegio)<sup>2</sup>, secondo cui la regola generale per la quale, "nel caso di sentenza di estinzione del reato per amnistia [o per prescrizione], il giudice civile, adito per il risarcimento del danno, conserva la piena facoltà di ricostruire il fatto e di accertare, ai fini dell'art. 2059 c.c., se in esso ricorrono gli elementi costitutivi del reato, incontra un limite quando nel giudizio penale sia stato necessario un accertamento di merito per l'applicazione della amnistia", o la prescrizione sia stata dichiarata solo successivamente al positivo accertamento giudiziale della responsabilità del prosciolto per il fatto criminoso poi caduto in prescrizione. In altri termini e più precisamente, la Suprema Corte, applicando analogicamente l'art. 651 c.p.p., ha affermato che l'efficacia extrapenale del giudicato penale si dispiega anche in ordine agli accertamenti di responsabilità penale (aventi ad oggetto l'esistenza del fatto, la sua antiggiuridicità penale e la sua riferibilità all'imputato) effettuati dal giudice penale in sentenze di proscioglimento per estinzione del reato (e non solo in forza di sentenze irrevocabili di condanna, come richiesto dalla lettera della disposizione del codice di rito).

Il Giudice toscano, rilevando che anche nel caso di specie il giudice penale era giunto alla declaratoria di estinzione del reato compiendo un (necessario) "accertamento di merito", ha ritenuto di fare applicazione dell'ora menzionato principio giurisprudenziale e, dato che l'oggetto di tale accertamento consisteva, come richiesto dall'art. 35, nella valutazione di "congruità e omnicomprensività della somma offerta a ristoro integrale di tutti i danni conseguenti al fatto reato", è pervenuto alla conclusione che la domanda attrice fosse improcedibile, mirando essa a mettere nel

---

<sup>1</sup>Il giudice di pace deve verificare che l'attività riparatoria sia congrua rispetto alla soddisfazione tanto delle esigenze strettamente compensative (di risarcimento dei danni civili cagionati dal reato) quanto di quelle retributive e preventive (tipiche del diritto penale). Ma per una, seppur necessariamente sintetica, analisi del complesso e dibattutissimo giudizio svolto dal giudice di pace *ex art. 35 d.lgs. 274/2000* e, in generale, della estinzione del reato per condotte riparatorie, v. *infra*, paragrafo 4.

<sup>2</sup> Da ultimo, Cass. civ., 18 febbraio 2010, n. 3903, in *www.dejure.giuffre.it*. In precedenza Cass. civ., 2 novembre 2000, n. 14328; Cass. civ., 24 gennaio 1995, n. 810; e Cass. pen., 22 marzo 1977, n. 666; cfr. SANDULLI, *In tema di giudicato penale nel processo civile*, in *Rivista di diritto processuale*, 2011, p. 991 ss.

nulla il pronunciamento sul punto emesso dal giudice penale, divenuto oramai irrevocabile.

### **3. Le incongruenze processualistiche della decisione: una conclusione (probabilmente) corretta per una via (probabilmente) impraticabile.**

Come visto, il Giudice ha risolto la questione richiamando l'orientamento della Corte regolatrice per il quale le sentenze di proscioglimento rese a seguito di un accertamento di fatto hanno efficacia vincolante per il giudice civile per quanto riguardo la sussistenza dei fatti accertati.

Orbene, deve immediatamente farsi una constatazione importante: tale indirizzo giurisprudenziale, rarissimamente condiviso dalle Corti penali ed anzi platealmente sconfessato dalle Sezioni Unite penali<sup>3</sup>, a neanche un anno dalla pronuncia del Tribunale civile di Pisa è stato respinto persino dalla Cassazione riunita civile<sup>4</sup>; col che esso può dirsi estromesso dall'attuale "diritto vivente".

E la soluzione rigorosa recepita dalle Sezioni Unite, che circoscrive la sfera d'applicazione degli artt. 651-654 c.p.p. ai soli casi ivi espressamente contemplati, pare davvero essere quella preferibile.

Come sostenuto dalla dottrina processualistica penale e civile assolutamente prevalente e come a più riprese ribadito dal Supremo Collegio, l'attuale ordinamento processuale non conosce il "mito" della unitarietà della funzione giurisdizionale e della supremazia del giudizio penale, ma al contrario è retto dal principio della parità, originarietà ed autonomia delle diverse giurisdizioni, per cui le norme che sanciscono e disciplinano gli effetti extrapenali del giudicato penale (artt. 651 c.p.p. ss.), derogando a quest'ultimo principio generale, devono esser interpretate restrittivamente, non potendosi ammettere una loro interpretazione estensiva né tantomeno analogica<sup>5</sup>.

Dell'impostazione dominante si può dire a ragione: ben fondata la premessa, ineccepibile la deduzione. Il principio generale della pari dignità e autonomia delle giurisdizioni emerge nitidamente dall'impianto dell'odierno codice di procedura penale, certamente ispirato al (anche se non acriticamente schiacciato sul) *favor separationis* delle sedi d'esercizio – rispettivamente – dell'azione penale e di quella civile, nonché da numerose specifiche disposizioni di esso, specie se raffrontate alle

---

<sup>3</sup> Cass., Sez. Un. pen., 29 maggio 2008, n. 40049, in *www.dejure.giuffre.it*.

<sup>4</sup> Cass., Sez. Un. civ., 26 gennaio 2011, n. 1768, in *Rivista di diritto processuale*, 2011, p. 991 ss., con nota adesiva di SANDULLI, *In tema di giudicato penale*, cit.; e in *Corriere del merito*, 2011, p. 273 ss., con nota adesiva di TRAVAGLINO, *I problematici rapporti tra giudizio civile di danno e giudicato penale*. In precedenza, Cass. civ., 9 aprile 1997, n. 3084; Cass. civ., 20 febbraio 1996, n. 1319; Cass. civ., 17 gennaio 1996, n. 342; Cass. civ., 23 ottobre 1998, n. 10551.

<sup>5</sup> Per la giurisprudenza, v. le due note immediatamente precedenti. In dottrina, tra i molti v. CORDERO, *Procedura penale*, 8<sup>a</sup> ed., Giuffrè, 2006, p. 1245 ss.; GIACOMELLI, *art. 295*, in AA. VV. (a cura di Consolo), *Codice di procedura civile commentato*, v. II, Ipsoa, 2010, p. 119 ss.; IOVINO, *art. 651*, in AA.VV. (a cura di Giarda, Spangher), *Codice di procedura penale commentato*, v. III, Ipsoa, 2010, p. 7684 ss.; TONINI, *Manuale di procedura penale*, 12<sup>a</sup> ed., Giuffrè, 2011, p. 901 ss.

parallele norme dell'abrogato codice di rito, su tutte l'art. 75 c.p.p., che, a differenza del vecchio art. 3, restringe la pregiudizialità del processo penale al solo processo civile di danni e in due tassative ipotesi, dal sapore sanzionatorio (della 'negligenza processuale' del danneggiato): il caso di revoca della costituzione di parte civile e quello di promovimento dell'azione civile nella sede sua propria successivamente alla decisione di primo grado del giudice penale<sup>6</sup>. Il principio in parola, peraltro, è stato espressamente riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale (sent. 233/2003 e, ancora sotto l'impero del codice del 1930, sent. 55/1971), rivelandosi la scelta tendenzialmente 'autonomista' del legislatore del 1988 la più consentanea alla garanzia della "parità delle armi processuali" tra le parti del rapporto sostanziale e poi processuale civile (ma si può trattare anche di giudizio amministrativo o disciplinare) derivante dalla commissione del fatto di reato o comunque da questo interessato, e dunque maggiormente rispettosa del fondamentale diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e dei canoni basilari del "giusto processo" espressi dall'attuale art. 111 Cost.<sup>7</sup> Che poi dalla 'fondamentalità' del principio discenda, in prima battuta, la natura eccezionale delle norme che prevedono una disciplina da esso difforme e, conseguentemente, il vincolo ermeneutico d'una lettura "stretta" di tali norme (art. 14 Preleggi) è acquisizione che non può esser messa in discussione da nessuno.

Ma a ben vedere, non v'è bisogno di scomodare le Sezioni Unite per confutare il percorso interpretativo compiuto dal Giudice, poiché è lo stesso orientamento giurisprudenziale 'estensivo' e 'unitarista' sopravvisto che appare 'evocato' senza esservene i presupposti, cosicché la soluzione del Tribunale nemmeno in questo troverebbe copertura. Infatti, la giurisprudenza di legittimità richiamata, com'è ovvio, ha sempre limitato l'efficacia preclusiva del giudicato penale ai "fatti" accertati dall'organo giurisdizionale penale, ovvero il giudice civile, chiamato a decidere su di una richiesta di risarcimento di danni derivanti dal reato, è vincolato al solo accertamento del comportamento penalmente illecito del prosciolto, poiché questo solo (o lo speculare accertamento dell'"innocenza" dell'imputato<sup>8</sup>) è suscettibile di costituire oggetto di giudicato penale capace di "pregiudicare" il successivo giudizio extrapenale<sup>9</sup>. Il Giudice pisano, invece, ha conferito efficacia extrapenale all'accertamento non dei fatti criminosi bensì della responsabilità civile da reato degli

---

<sup>6</sup> V. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Giuffrè, 1993, p. 584 ss.; TONINI, *Manuale*, cit., p. 904. V. anche l'ampia e approfondita disamina condotta da Cass., Sez. Un. civ., 26 gennaio 2011, cit., in particolare paragrafi 8 e 9.

<sup>7</sup> Cfr. SANDULLI, *op. cit.*, p. 992 ss. V. anche IOVINO, *art. 651*, cit., p. 7684. V. inoltre la fondamentale pronuncia del Giudice delle leggi – già ricordata – sent. n. 55 del 1971, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>8</sup> Accertamento dell'innocenza da intendersi qui come riconoscimento della assenza della responsabilità penale 'in senso stretto' dell'imputato (mancanza di uno degli elementi fondamentali dell'ente-reato o non coincidenza tra imputato e reo), ossia come piena e positiva conferma della presunzione d'innocenza. Il che può aversi solo in caso di sentenze propriamente assolutorie, quali non sono quelle di proscioglimento per estinzione del reato.

<sup>9</sup> Per un'attenta panoramica sull'oggetto e sui 'meccanismi operativi' della cosa giudicata penale, v. IACOBACCI, *Lineamenti istituzionali del giudicato penale*, in *Archivio della nuova procedura penale*, 2010, p. 631 ss.

imputati prosciolti *ex art. 35*, con ciò realizzando un “doppio salto” analogico: in primo luogo, ha reputato simili, in quanto entrambi “di merito”, l’accertamento della commissione del fatto criminoso da parte dell’imputato e l’accertamento della “esaustività” delle condotte riparatorie rilevanti ai sensi dell’art. 35; in secondo luogo, ha aderito all’interpretazione della Cassazione basata sull’assimilazione delle sentenze di proscioglimento contenenti accertamenti di fatto (del fatto-reato) alle sentenze di condanna pronunciate in seguito a dibattimento o a norma dell’art. 442 c.p.p. (sempreché, in quest’ultima ipotesi, non vi sia l’opposizione della parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato).

Di quest’ultimo passaggio interpretativo abbiamo già evidenziato la fragilità, per chiarire quella del primo basta soffermarsi sul contenuto e sulla conseguente natura dei due accertamenti di merito che il Giudice ha posto a confronto e ha ritenuto perfettamente assimilabili: anche secondo l’impostazione ‘unitarista’ ormai superata, è pacifico che l’accertamento destinato ad avere efficacia extrapenale in virtù degli artt. 651 c.p.p. ss. ha ad oggetto esclusivo la materialità del fatto di reato, la sua contrarietà alla legge penale e la sua oggettiva riferibilità all’imputato (oppure, nel caso di sentenza assolutoria, l’insussistenza dell’offesa criminale o l’estraneità ad essa dell’imputato), con ciò manifestando un’indiscutibile coloritura penalistica (come detto, tali “fatti” costituiscono appunto l’oggetto del giudicato penale); invece l’accertamento compiuto *ex art. 35* si sostanzia in una valutazione di “esaustività” delle condotte riparatorie realizzate dal presunto reo rispetto alle esigenze risarcitorie, nonché di riprovazione e di prevenzione scaturenti dal reato, la quale, come detto<sup>10</sup>, incorpora l’accertamento inerente l’esistenza e consistenza del danno civile, presentando pertanto sì una dimensione globale schiettamente penalistica ma anche un nucleo civilistico (combinato ma distinto dal cuore penalistico) che, risolvendosi appunto in un accertamento del diritto al risarcimento proprio del danneggiato dal reato, costituisce uno degli oggetti tipici del giudicato civile<sup>11</sup>.

La decisione finale del Giudice è dunque inaccettabile? Tutt’altro, pare piuttosto l’unica ammissibile, tuttavia per motivi diversi da quelli adottati nella sentenza in commento, motivi che traspaiono alquanto chiaramente già da quanto detto or ora sull’oggetto e sulla natura del giudicato relativo all’accertamento condotto *ex art. 35*.

Come osservato, infatti, quest’ultimo contempla una, seppur non necessariamente esplicita, dichiarazione giudiziale sia della sussistenza del diritto al risarcimento del danno sia della quantificazione di questo, il che avvicina non poco questo pronunciamento all’accertamento presupposto della condanna al risarcimento del danno emessa in sede penale a seguito ed in dipendenza dell’accertamento della

---

<sup>10</sup> Ma quest’assunto, malgrado sia *ictu oculi* imposto dalla disposizione di cui all’art. 35, è tutt’altro che pacifico. Per i necessari approfondimenti v. *infra*, paragrafo successivo.

<sup>11</sup> Come insegnano icasticamente i processualciviliisti, il giudicato sostanziale civile, a differenza di quello penale, ha ad oggetto un’attività propriamente “giurisdizionale” (di *ius dicere*), di affermazione o negazione di un “diritto”, non di un “fatto”. Per tutti, v. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Jovene, 2006, p. 63; cfr. anche MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, v. I, CEDAM, 2006, p. 527 ss.

responsabilità penale dell'imputato-danneggiante<sup>12</sup>. Sulla falsariga delle statuizioni civili dipendenti (ma distinte ed in certa misura autonome<sup>13</sup>) dalla condanna penale, anche l'accertamento civilistico condizionante la valutazione di "proporzione" – tra le attività riparatorie e il complessivo episodio criminoso – richiesta dall'art. 35 sembra del tutto idoneo a formare reg giudicata che, come disposto dall'art. 2909 c.c., impedisce qualsiasi nuova contestazione sull'oggetto dell'accertamento, ossia sull'*an* e sul *quantum debeat*.

Se dunque un parallelismo si può istituire, con conseguente apertura al metodo analogico, questo non deve esser ravvisato tra l'accertamento 'privatistico' inglobato nel giudizio valutativo *ex art. 35* e l'accertamento della responsabilità penale contenuto in certe sentenze di proscioglimento per estinzione del reato, bensì tra quell'accertamento e gli "effetti civili" della sentenza penale.

Ma occorre avvertire che perché siffatta analogia sia tollerabile è indispensabile che, come verificatosi nel caso di specie, nel processo avanti al G.d.p. penale il danneggiato dal reato risulti effettivamente costituito parte civile ed abbia persistito nell'agire in sede penale sino al passaggio in giudicato della pronuncia del giudice penale (la sentenza proscioglitrice conseguente all'attuazione di condotte riparatorie non presuppone certo che gli eventuali danneggiati dal reato si siano costituiti parte civile, mentre – com'è ovvio – la costituzione e permanenza di almeno una delle possibili parti civili integra presupposto logico-giuridico necessario della condanna del reo al risarcimento da parte del giudice penale): solamente se il danneggiato ha esercitato l'azione – civile – di danni nel processo penale ed ha ivi "consumato" il proprio potere d'azione, gli è precluso chiedere un nuovo accertamento giudiziale, in

---

<sup>12</sup> La qual sentenza di condanna al risarcimento, presupponendo ed inglobando l'accertamento e la determinazione del diritto alla reintegrazione del danno civile *ex crimine* azionato dalla parte civile, è sì emanata dal magistrato penale ed è dipendente e significativamente condizionata dal processo penale, ma ha sostanza civilistica e "fa stato" (in virtù dell'art. 2909 c.c.) tra le parti del rapporto processuale civile (danneggiato costituitosi parte civile, imputato danneggiante e, eventualmente, responsabile civile) "ospite" nella sede processuale penale. Cfr. CHILIBERTI, *Azione civile*, cit., p. 148 ss. Parla esplicitamente di "decisione extrapenale" e di correlato "oggetto extrapenale" del giudizio penale (accanto all'oggetto penale costituito dall'accertamento del reato – fatto tipico, antigiuridico e colpevole – in capo all'imputato) CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1006 s. Sottolinea la forte eterogeneità ed irriducibilità del giudizio – intrinsecamente civile – d'accertamento della responsabilità extracontrattuale a quello d'accertamento del fatto criminoso anche Cass., Sez. Un. civ., 26 gennaio 2011, cit.

Peraltro, la marca civilistica del giudicato avente ad oggetto l'accertamento del diritto al risarcimento da parte del giudice penale (come visto, oggetto sostanzialmente civilistico) è testimoniata pure dalla sua particolare 'resistenza': a differenza del giudicato penale e del tutto analogamente al giudicato civile, gli "effetti civili" della condanna penale definitiva sono immuni all'iperretroattività della *abolitio criminis*.

<sup>13</sup> Basti pensare che, qualora sia intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, ma in primo grado vi sia stata condanna (anche generica) al risarcimento dei danni cagionati dal reato, il giudice investito del gravame (giudice di appello o Corte di Cassazione), pur dovendo prosciogliere l'imputato, comunque valuta l'impugnazione agli "effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili", ben potendo aversi infine la condanna definitiva dell'imputato prosciolto al ristoro dei danni a favore della parte civile (art. 578 c.p.p.). Cass., Sez. Un. civ., 26 gennaio 2011, cit., paragrafo 8, evidenzia come tale norma sia espressione, "nell'ambito dello stesso processo penale", del "principio della reciproca indipendenza dell'azione penale e di quella civile, a cui è ispirato il nuovo codice di procedura".

sede civile, del proprio credito (*ex crimine*) e la relativa condanna del debitore (danneggiante autore del reato).

In effetti, non si vede come chi ha assunto le vesti della parte civile nel processo penale, una volta che questo si sia definitivamente concluso – seppur nelle ‘inconsuete’ forme di cui all’art. 35 – con un accertamento positivo della responsabilità aquiliana *ex* art. 185 c.p., possa nuovamente esercitare l’azione di risarcimento danni innanzi al giudice civile; si avrebbe in tal caso non un trasferimento dell’azione civile dalla sede penale a quella civile, consentito alle condizioni dettate dall’art. 75 c.p.p., ma un’inammissibile duplicazione della medesima azione civile, che verrebbe reiterata in dispregio del ricordato art. 2909 c.c.

Correlativamente, non si può far gravare (con efficacia vincolante) l’accertamento condotto ai sensi dell’art. 35 sul danneggiato che non abbia partecipato al processo penale come attore civile ma si sia limitato ad adire il giudice civile, e ciò indipendentemente dal fatto che egli avesse avuto o meno la possibilità di costituirsi parte civile: lo impongono il summenzionato principio della parità, originarietà e autonomia delle giurisdizioni, operante nel caso tramite il disposto dell’art. 2, comma 2, c.p.p.<sup>14</sup>, e, *a contrario*, la chiara lettera degli artt. 651 c.p.p. ss., che inequivocabilmente limitano la vincolatività extrapenale dei provvedimenti giurisdizionali penali alle sole sentenze irrevocabili di condanna o di assoluzione, nella sola parte in cui riconoscono l’esistenza o insussistenza del fatto di reato, la sua contrarietà o conformità alla legge penale, la sua riferibilità od estraneità all’imputato<sup>15</sup>.

In conclusione, anche se motivando in maniera poco plausibile, bene ha giudicato il Tribunale pisano dichiarando improcedibile l’azione di danni di colui che, costituitosi parte civile nel precedente processo penale, aveva lasciato inutilmente decorrere i termini per impugnare la sentenza di proscioglimento emanata in virtù dell’art. 35.

#### **4. Diverse ricostruzioni dell’istituto sostanziale dell’estinzione del reato per condotte riparatorie e prospettive processuali più o meno radicalmente alternative.**

Come accennato, la decisione in esame si regge su di un preciso e ben esplicitato presupposto di diritto sostanziale: la fattispecie estintiva di cui all’art. 35 contempla tra i suoi requisiti indefettibili l’integralità del risarcimento del danno civile cagionato dal reato, non potendo in nessun caso risultare sufficiente una sua reintegrazione parziale.

---

<sup>14</sup>Nel caso in cui non vi sia stato esercizio dell’azione civile nel processo penale, l’accertamento pregiudiziale compiuto dal giudice onorario penale in ordine al debito risarcitorio costituisce giudizio incidentale, che, come tale, non può avere nessuna efficacia vincolante in altri processi (perentorio in tal senso l’art. 2, comma 2, c.p.p.).

<sup>15</sup> Si rammentino, inoltre, gli ulteriori ‘paletti’ fissati dagli artt. 651, 652 e 654 c.p.p., oltre che da altre disposizioni ‘sparse’ del codice di rito, quale l’art. 404, volti a contenere l’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile negli stretti limiti imposti dal principio dell’autonomia delle giurisdizioni e dal sottostante principio fondamentale della “parità tra le parti” esplicitato al comma 2 dell’art. 111 Cost.

Per avvalorare quest'assunto il Giudice pisano richiama anche la recente giurisprudenza della Corte Suprema, secondo cui "la declaratoria di estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie di cui all'art. 35 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274 presuppone la positiva valutazione del giudice di merito in punto di sufficienza ed esaustività della condotta riparatoria posta in essere dall'imputato. La norma, infatti, [...] esige una valutazione di assoluta esaustività della condotta riparatoria, la quale può prescindere dal positivo apprezzamento della persona lesa, ma non da quello del giudice"<sup>16</sup>.

Difatti, solo se l'integralità degli adempimenti risarcitori è configurata dal legislatore come *condicio sine qua non* dell'estinzione dell'illecito penale può maturare un accertamento del giudice penale che, per la sua completezza e definitività in ordine all'*an* e al *quantum debeatur*, è atto a precludere un nuovo giudizio, da parte del giudice civile, sulla pretesa risarcitoria del danneggiato dal reato.

Ebbene, nonostante la limitatezza del presente lavoro, non può esser taciuto come, soprattutto in dottrina ma anche in giurisprudenza (specie in quella di merito), si riscontrino plurime e differenziate ricostruzioni dell'istituto disciplinato dall'art. 35, che da questo ricavano un diverso oggetto del relativo accertamento giudiziale e, conseguentemente, prospettano un diverso rapporto tra quest'ultimo e l'eventuale successivo processo civile di danni.

Le varie posizioni dottrinali e giurisprudenziali, anzitutto, si possono raccogliere in due 'macrogruppi': da un lato, quello di coloro che subordinano indefettibilmente il riconoscimento giudiziale dell'"idoneità" dell'attività riparatoria al reale ed oggettivamente esaustivo risarcimento del danno civile cagionato dal reato (orientamento seguito dal Tribunale toscano), e, dall'altro lato, quello di coloro che svincolano il giudizio di "equivalenza sanzionatoria"<sup>17</sup> richiesto dall'art. 35 dall'effettiva e integrale riparazione del danno da parte del reo.

La prima interpretazione si basa innanzitutto sulla chiara lettera del disposto legislativo, il quale, al comma 1 dell'art. 35, non pare davvero lasciare spazi a forme parziali di risarcimento, esigendo anzi (ove sia possibile) l'ulteriore condotta riparatoria dell'eliminazione delle "conseguenze dannose o pericolose del reato"<sup>18</sup>, e, al

---

<sup>16</sup> Cass. pen., Sez. IV, 10 luglio 2008, n. 38004.

<sup>17</sup> L'efficace espressione è di FLORA, *Risarcimento del danno e conciliazione: presupposti e fini di una composizione non punitiva dei conflitti*, in AA. VV. (a cura di Picotti, Spangher), *Verso una giustizia penale conciliativa: il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, Giuffrè, 2002, p. 153.

<sup>18</sup> V. QUATTROCOLO, *Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in AA. VV. (a cura di Chiavario, Marzaduri), *Giudice di pace e processo penale*, UTET, 2003, p. 338 s., la quale esclude nettamente che la prestazione risarcitoria e l'eliminazione degli effetti rimovibili in cui s'è concretata l'offesa criminale siano in rapporto d'alternatività. Così anche la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte: da ultimo, Cass. pen., Sez. IV, 11 ottobre 2011, n. 38805, in [www.dejure.giuffre.it](http://www.dejure.giuffre.it). BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, in AA.VV. (a cura di Giostra, Illuminati), *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, Giappichelli, 2001, p. 379 s., precisa che le due tipologie di condotta riparatoria sono in "rapporto di residualità", ammettendosi la sufficienza di una sola delle due esclusivamente quando l'altra sia concretamente ed oggettivamente impossibile (rispettivamente, per inesistenza del danno o per assenza di conseguenze offensive eliminabili). Isolata la posizione di GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, in AA. VV., *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace*, Ipsoa, 2003, p. 141 s., secondo



comma 2 del medesimo articolo, pone il soddisfacimento delle esigenze preventive e retributive ‘scatenate’ dalla commissione del fatto criminoso come condizione cumulativa e non alternativa, rispetto all’adempimento dell’onere reintegratorio di cui al comma precedente, dell’efficacia estintiva dell’attività riparatoria espletata dall’autore del reato<sup>19</sup>.

Tale argomento letterale viene poi corroborato dall’analisi dei lavori preparatori del d.lgs. 274/2000, che testimoniano come, durante l’elaborazione della riforma, vi sia stato un netto cambiamento di rotta: l’ottica ‘soggettivistica’, secondo cui il “bisogno di pena” poteva ritenersi soddisfatto anche in presenza di condotte riparatorie oggettivamente carenti, fu superata da un’impostazione ‘oggettivistica’, che volle subordinare la rinuncia alla punizione criminale ad una riparazione del danno tangibile ed esaustiva<sup>20</sup>.

In linea con l’impostazione prescelta dal legislatore storico, autorevole dottrina ha messo in luce la *ratio* oggettiva, compensatoria e sanzionatoria dell’istituto, la quale verrebbe frustrata da un risarcimento solo parziale: quest’ultimo, ancorché sorretto dalle ‘buone intenzioni’ del reo, non appare affatto idoneo ad integrare né quella ‘garanzia tardiva’ degli interessi giuridicamente tutelati e violati né quella ‘sanzione sostitutiva’ della pena criminale che apertamente costituiscono gli scopi del congegno normativo previsto dall’art. 35<sup>21</sup>, nel cono della “tutela sostanziale dei beni giuridici lesi”<sup>22</sup> e della riconciliazione autore-vittima – le quali rappresentano le finalità primarie del sistema del giudice di pace<sup>23</sup> – e a salvaguardia delle imprescindibili funzioni di prevenzione generale e speciale. Si può aggiungere, o meglio, specificare che al centro di questa galassia di istanze privatistiche e pubblicistiche, personalistiche e collettivistiche, sta, accanto alla persona del reo, il soggetto passivo del reato (assieme agli altri eventuali danneggiati dal reato), come dimostra pure il meccanismo sospensivo di cui al terzo comma dell’art. 35, il quale, mirando ad aumentare le *chances* di compiuta e spontanea riparazione del danno *ex crimine*, se per un verso è certamente volto a favorire l’autore dell’illecito ed il suo percorso rieducativo, per altro verso è chiaramente finalizzato ad assicurare ai soggetti lesi un effettivo ed esaustivo risarcimento, che peraltro rappresenta la più sicura base per un efficace *iter*

---

cui le due condotte ristorative debbono ritenersi alternative.

<sup>19</sup> V., per tutti, QUATTROCOLO, *Estinzione del reato*, cit., loc. cit.; BARTOLI, *Estinzione del reato*, cit., p. 380 e 385 ss. Cfr. altresì CERTOSINO, *Davvero inapplicabile ai reati di pericolo la causa estintiva del reato ex art. 35 d.lg. n. 274/2000?*, in Cassazione penale, 2009, p. 1123 ss.

<sup>20</sup> Cfr. QUATTROCOLO, *op. cit.*, p. 333 s. e 341.

<sup>21</sup> V., per tutti, BARTOLI, *op. cit.*, p. 379 ss.; MANCA, *La funzione della riparazione del danno da reato e la conseguente disciplina dell’appellabilità nel giudizio penale di pace*, in Responsabilità civile e previdenza, 2007, p. 930 ss. Sulla *ratio* fondamentale oggettivista dell’istituto cfr. anche CORBETTA, *Art. 35*, in AA. VV., *Codice di procedura penale commentato*, cit., v. III, p. 9329; nonché CERTOSINO, *Davvero inapplicabile ai reati di pericolo*, cit., p. 1121 ss.

<sup>22</sup> Così la Relazione al Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, par. 6.1, consultabile in *www.penale.it*.

<sup>23</sup> V., per tutti, MARZADURI, *L’attribuzione di competenze penali al giudice di pace: un primo passo verso un sistema penale della conciliazione?*, in AA. VV., *Giudice di pace e processo penale*, cit., p. 7 ss.; PADOVANI, *Premesse introduttive alla giurisdizione penale di pace*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, cit., p. IX; v. anche la nota successiva.

riconciliativo<sup>24</sup>.

Ulteriore argomento a sostegno della tesi della 'integralità' viene infine ricavato dal raffronto con l'art. 62 n. 6 I pt. c.p., il quale, esigendo *expressis verbis* per la mera attenuazione della pena che il danno risarcibile sia stato "riparato interamente", induce a negare l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 35, ovvero ai fini dell'esclusione della punibilità, di un ristoro inesauritivo dei danni civili derivanti dal reato<sup>25</sup>.

Per quanto concerne il filone della 'non integralità', bisogna avvertire ch'esso si biforca alquanto nettamente tra quanti fanno della incompletezza della reintegrazione del danno un'eccezione limitata al caso del reo-danneggiante privo dei mezzi economici per farvi fronte congruamente, e quanti invece l'ammettono largamente, ritenendo preponderanti ed assorbenti le esigenze 'vetero-penalistiche' di cui al secondo comma dell'art. 35 rispetto a quelle 'strettamente' compensative di cui al primo comma dello stesso.

Comune ad entrambi questi sottogruppi è la prospettiva costituzionale, per cui, nonostante il tenore letterale della norma, in forza dell'art. 3, comma 2, Cost., questa dev'essere interpretata nel senso della sufficienza della parzialità del risarcimento quantomeno ogniqualvolta l'autore del reato non abbiente abbia fatto il possibile per risarcire i soggetti offesi, venendosi altrimenti a discriminare ingiustificatamente i soggetti attivi del reato a seconda della loro capacità patrimoniale<sup>26</sup>.

Esclusiva dell'orientamento 'vetero-penalistico' è invece un'interpretazione teleologica dell'istituto in chiave per l'appunto prettamente penalistica, che ha come corollario una ricostruzione in termini marcatamente soggettivi delle condotte riparatorie richieste dall'art. 35: centrale e decisiva viene ad essere la "resipiscenza" del reo, in qualunque modo essa venga dimostrata, poiché quel che conta davvero è, in questa prospettiva, che egli non commetta in futuro altri reati e che, grazie al ravvedimento del colpevole e ai conseguenti suoi "sforzi riparatori", nella società si affermi e si rinnovi, unitamente al senso di sicurezza, la consapevolezza del valore e dell'importanza dei beni giuridici offesi dall'illecito; vi è quindi una focalizzazione

<sup>24</sup> Sulla nuova (*rectius*, rinnovata) centralità della vittima e della finalità riconciliativa nel sistema del giudice di pace e sulla forte "autonomia" di questo rispetto all'ordinamento penale "tradizionale", v., oltre agli Autori citati alla nota precedente, ORLANDI, *I soggetti*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, cit., p. 91 ss.; PICOTTI, *Giudice "di pace" e nuovi strumenti di diritto penale sostanziale per una giustizia conciliativa*, in AA. VV., *Verso una giustizia penale conciliativa*, cit., p. 137 ss.; nonché le riflessioni 'critiche' di BRUNELLI, *La sanzione nel diritto penale mite: dalla discrezionalità applicativa alla "certezza" della esecuzione*, in AA. VV. (a cura di Picotti, Spangher), *Contenuti e limiti della discrezionalità del giudice di pace in materia penale*, Giuffrè, 2005, p. 77 ss. V. anche *infra*, in questo paragrafo.

<sup>25</sup> L'argomento è stato da ultimo utilizzato da Cass. pen., Sez. IV, 14 giugno 2011, n. 38707, in [www.dejure.giuffre.it](http://www.dejure.giuffre.it). Circa la *ratio* oggettiva e principalmente compensativa dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 I pt. c.p., che indiscutibilmente prevede la necessaria integralità del risarcimento dei danni civili da reato, v. tra i tanti CAPUTO, *Art. 62*, in AA. VV. (a cura di Lattanzi, Lupo), *Codice penale*, Giuffrè, 2010, p. 132 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, 2009, p. 495 s.

<sup>26</sup> Per tutti, v. BARTOLI, *op. cit.*, p. 385; CORBETTA, *Art. 35*, cit., pp. 9328 e 9337, il quale riconosce peraltro un tradimento dell'intenzione del legislatore e nega l'ammissibilità di un risarcimento sostanzialmente inesistente; TURCO, *Modalità alternative di definizione del procedimento dinanzi al giudice di pace*, in *Cassazione penale*, 2004, p. 3897.

(fors'anche un'assolutizzazione) sulle finalità di prevenzione speciale e di prevenzione generale mediante integrazione sociale<sup>27</sup>.

Orbene, se l'esigenza egalaritaria – che è un 'derivato costituzionale' – è ineludibile, anche se è difficilmente perseguibile in via puramente interpretativa (s'impone un intervento del legislatore)<sup>28</sup>, la visione soggettivistica or ora tratteggiata s'appalesa inaccoglibile: per quanto sia astrattamente ragionevole e razionalmente fondata, essa risulta inconciliabile con la struttura dell'istituto predisposta dalla legge, che, da un lato, presenta come requisito essenziale il ristoro effettivo dei danneggiati da reato e, dall'altro, s'accontenta della volontarietà dell'attività riparatoria, senza pretendere una reale e profonda acquisizione (o riacquisizione) dei valori violati da parte del reo<sup>29</sup>; inoltre, privilegiare così intensamente le finalità specialpreventiva e "pedagogica" significa concentrarsi eccessivamente sulla persona dell'autore del reato e sugli interessi collettivi, trascurando platealmente la posizione della vittima, la cui valorizzazione è invece uno dei cardini indiscussi dell'innovativo sistema della giurisdizione di pace – introdotto proprio per (tentare di) sopperire alla crisi del diritto penale 'classico' –, oltre che, come visto, dello stesso istituto di cui all'art. 35<sup>30</sup>.

Una conferma della distonicità dell'interpretazione 'riduzionisticamente penalistica' rispetto al moderno ed equilibrato (almeno nelle intenzioni) sistema sanzionatorio del giudice di pace è data dall'argomento funzionalistico che spesso viene impiegato per supportarla: la "finalità deflattiva" cui è incontestabilmente, anche se non esclusivamente, preordinato l'istituto – si dice – verrebbe intollerabilmente

<sup>27</sup> Cfr. l'acuto scritto di FLORA, *Risarcimento del danno e conciliazione*, cit., p. 149 ss., in particolare p. 154 s.; nonché CERVETTI-SPRIANO, *La sentenza penale del giudice di pace*, Giappichelli, 2006, p. 83 ss. e 103 ss.; TURCO, *Modalità alternative*, cit. p. 3898 s. Una ponderata e perspicua fondazione dogmatica di tale impostazione 'soggettivistica' può esser rintracciata nell'ancora attualissime riflessioni di ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1987, p. 3 ss., in particolare 15 ss.

<sup>28</sup> Considerate la lettera dell'art. 35 e la funzione oggettiva, compensativa e sanzionatoria dell'istituto ivi previsto (che saranno meglio precisate nelle prossime righe), un'interpretazione costituzionalmente orientata mirante ad ammettere l'operatività della causa estintiva pur in assenza di una integrale riparazione del danno *ex crimine*, qualora il reo non abbia fatto tutto quanto era in suo potere per un corretto adempimento, risulta inammissibile; le uniche strade percorribili sono il sollevamento della questione di costituzionalità o, in alternativa, la riforma legislativa. Quest'ultima preferibile, ove si ponga mente alle conseguenze 'strutturali' e di natura processuale che l'intaccamento del requisito della necessaria integralità inevitabilmente trascina con sé.

<sup>29</sup> V., tra i tanti, BARTOLI, *op. cit.*, p. 384; CORBETTA, *op. cit.*, p. 9333; nonché la stessa TURCO, *op. cit.*, p. 3899. Peraltro, un riflesso dell'impostazione soggettivistica potrebbe scorgersi (ed è stata scorto) nel limite temporale fissato per l'esecuzione delle condotte riparatorie (l'udienza di comparizione, come stabilito dal comma 1 dell'art. 35, salva la possibilità di sospensione di cui al comma 3), il quale può vedersi come finalizzato a garantire la 'spontaneità' delle stesse; ma tale limite può benissimo esser interpretato pure in chiave oggettiva, in accordo con i restanti ingranaggi del meccanismo estintivo, dato che la fissazione di un limite (tendenzialmente) certo e preliminare al dibattimento è funzionale sia alla deflazione processuale sia, e soprattutto, ad una ristorazione degli interessi lesi non eccessivamente distante dalla loro offesa. Inoltre e per concludere sul punto, il far capolino d'istanze schiettamente specialpreventive o comunque di profili soggettivistici non pregiudica l'obiettività dell'impianto dell'istituto.

<sup>30</sup> Riprova di tale 'schiacciamento' di prospettiva è data dall'esemplare contributo sopraccitato di ROXIN, *Risarcimento del danno*, cit., loc. cit.

pregiudicata dall'identificazione della riparazione del danno da reato con il perfetto adempimento dell'onere risarcitorio come rigorosamente definito in base alle leggi civili<sup>31</sup>; in tal modo emerge ancor più limpidamente quella tendenza per così dire 'fagocitante' che schiaccia la prospettiva dell'istituto su di un nucleo ristretto delle esigenze 'classiche' del diritto penale, tra cui per l'appunto deve ormai annoverarsi anche quella d'attuazione del principio di *ultima ratio*, che impone di restringere quanto più possibile l'area del penalmente rilevante.

Venendo ora alle conseguenze 'processualistiche' delle tesi 'sostanzialistiche' esposte, può dirsi che a questo punto riesce pienamente confermato che di "efficacia extrapenale" della sentenza proscioglitrice *ex art. 35* può parlarsi esclusivamente ove si aderisca alla teoria della 'integralità' e alla visione 'pluridimensionalmente compensativa' che la sorregge. Infatti, qualora, in un'ottica 'vetero-penalistica', si giunga a prescindere dall'effettiva esecuzione della prestazione risarcitoria da parte del reo (e dal relativo accertamento civilistico da parte del giudice), non si può che affermare la perfetta ammissibilità del 'tardivo' (nel senso di successivo alla definizione del procedimento penale, indipendentemente dall'avvenuta costituzione di parte civile) proponimento dell'azione di danni avanti al giudice civile e l'assoluta libertà di questo nell'accertare l'esistenza e l'entità del danno risarcibile da reato; come del tutto coerentemente affermato dai 'puristi' della 'non integralità'<sup>32</sup>.

Ma le alternative processuali prospettate non si limitano ai due 'estremi' della totale vincolatività della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per condotte riparatorie *ex art. 2909 c.c.* (o in virtù dell'art. 651 c.p.p., secondo il diverso percorso ermeneutico delineato nella decisione in commento, qui criticato), da un lato, e della totale irrilevanza ai fini civilistici di detta pronuncia del magistrato onorario penale, dall'altro: è stata tracciata e ha trovato frequente applicazione nella prassi una "terza via", seguita sia da quanti ammettono la parzialità del risarcimento per esigenze d'eguaglianza sostanziale, sia da non pochi fautori dell'interpretazione 'rigorista' per la quale la riparazione del danno dev'essere necessariamente integrale. Tale alternativa intermedia consiste nel limitare alla sola sussistenza del diritto al risarcimento del danno *ex crimine* l'idoneità della sentenza emessa ai sensi dell'art. 35 a "far stato" tra le parti del rapporto (sostanziale e processuale) civile ospitato nel processo penale, lasciando del tutto impregiudicata la quantificazione del danno, che pertanto potrà essere autonomamente rideterminata dal giudice civile successivamente adito; con ciò riconoscendosi implicitamente l'equiparabilità della decisione 'sommatoria' *ex art. 35* alla sentenza di condanna generica ai danni di cui all'art. 539, comma 1, c.p.p.

Quest'ultima soluzione appare invero ragionevole, plausibile ed equilibrata, contemperando adeguatamente gli interessi individuali in gioco (o meglio, in causa) e dando il 'giusto' (nel senso di non estremistico né irrisorio) rilievo alle esigenze 'classicamente' penalistiche (ossia quelle preventive e deflative) che certo sono

---

<sup>31</sup> V., per tutti, FLORA, *op. cit.*, p. 152 ss., il quale però critica il legislatore per lo strumento prescelto per perseguire finalità deflative: l'art. 35, anziché procedere alla depenalizzazione di molti degli illeciti bagatellari rimessi alla competenza del giudice di pace.

<sup>32</sup> Cfr. CERVETTI-SPRIANO, *La sentenza penale*, cit., p. 87 s.

espresse dal complesso istituto della estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie; essa peraltro risulta funzionale a quella snellezza procedurale che rappresenta uno dei tratti caratterizzanti della giurisdizione di pace.

Tuttavia, proprio prendendo le mosse da quest'ultimo pregio della ricostruzione processuale in parola, si può osservare come essa si ponga in forte tensione con la sostanza dell'istituto di cui all'art. 35: affermare che l'accertamento della responsabilità civile dell'autore del reato, operato dal giudice di pace, non preclude al giudice civile l'autonoma determinazione del *quantum* del debito risarcitorio, corroborando quest'assunto con il rilevamento della inconciliabilità di un'esatta liquidazione del danno con le esigenze tipiche della giurisdizione penale di pace, significa spingere (in pratica) e legittimare (in definitiva) il magistrato onorario penale a 'sorvolare' sull'entità effettiva del danno civile da reato; ma in questo modo, prescindendo da un rigoroso accertamento del *quantum debeatur*, il giudice si priva dello strumento indispensabile per misurare e valutare correttamente l'attività riparatoria posta in essere dall'imputato, il che vuol dire, al fine, obliterare ineluttabilmente il requisito sostanziale della integralità del risarcimento, che invece, come visto, è essenziale per il legislatore.

D'altra parte, una volta che si sia riconosciuta l'esatta (sia relativamente all'*an* che al *quantum*) individuazione della responsabilità civile *ex crimine* quale oggetto necessario (anche se ovviamente non certo esclusivo) del giudizio *ex art. 35*, consentire al danneggiato costituitosi parte civile nel processo penale conclusosi con tale definizione alternativa di proseguire (in realtà rinnovare) l'azione di danni avanti al giudice civile equivale a rimettere in discussione, anche se solo parzialmente, una decisione giudiziale coperta da giudicato, duplicandosi il giudizio su di un medesimo oggetto ed aprendosi la possibilità di un contrasto tra giudicati, con le relative note conseguenze esiziali per i principi fondamentali dell'ordinamento: si va a ledere il valore cardinale – soprattutto nel diritto privato – della certezza giuridica (*sub specie* stabilità delle decisioni giurisdizionali), oltre ad intaccare il principio costituzionale della ragionevole durata dei processi<sup>33</sup>.

## 5. Una chiosa delicata: i mezzi d'impugnazione concessi alla parte civile.

Per asseverare la bontà della conclusione raggiunta nel presente contributo, per cui la sentenza pronunciata dal giudice di pace penale *ex art. 35*, implicando l'accertamento della sussistenza e della misura del danno risarcibile da reato, va a costituire, una volta divenuta irrevocabile, cosa giudicata ai sensi dell'art. 2909 c.c., occorre verificare la rispondenza di tale accertamento giudiziale extrapenale condotto in sede penale ai principi costituzionali espressi negli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Cominciando dai principi condensati nella formula del "giusto processo", s'intende ovviamente quelli propri del processo non penale, questi non sembrano

---

<sup>33</sup> V., per tutti, le incisive pagine di MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., pp. 528 s. e 539.

contraddetti nel procedimento definito ai sensi dell'art. 35. Innanzitutto, senza soffermarci sull'imparzialità e terzietà del giudice di pace penale (requisiti indefettibili ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost.)<sup>34</sup>, può dirsi garantito il contraddittorio tra le parti (seppur nella forma 'blanda' di cui al comma 2 dell'art. 111 Cost.)<sup>35</sup>, dato che la declaratoria d'estinzione del reato viene formulata dal giudice solo dopo aver sentito tutte le parti del processo (sia quella pubblica rappresentata dal pubblico ministero sia quelle private) e comunque la persona offesa ed è nel potere del giudicante rinviare la decisione ad altra udienza per meglio valutare le prove fornite dall'imputato (su cui incombe l'onere di dimostrare l'avvenuta riparazione del danno cagionato dal reato) e permettere alle altre parti di produrre ed allegare documentazione attinente il *thema decidendum*<sup>36</sup>, cosicché il convincimento del giudice sull'effettuazione dell'attività ristorativa e sulla responsabilità civile del reo-danneggiante che ne costituisce il presupposto si formi con il concorso di tutte le parti processuali. Inoltre è assolutamente pacifico che, avendo la legge stabilito la forma della sentenza per il provvedimento dichiarativo della causa estintiva di cui all'art. 35, nell'emetterlo il giudice soggiaccia all'obbligo di motivarlo, in conformità al comma 6 dell'art. 111 Cost. Così come è altrettanto pacifico che la parte civile possa proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge avverso detta sentenza, come dispone il comma 7 dell'art. 111 Cost.<sup>37</sup>.

Dubbi s'addensano invece sulla garanzia del principio d'eguaglianza-ragionevolezza, poiché è fortemente controverso, almeno in giurisprudenza, che la parte civile abbia la facoltà d'appellare (innanzi al Tribunale monocratico nel cui circondario ha sede l'ufficio del Giudice di pace, stabilito giudice d'appello nella giurisdizione di pace dall'art. 39 d.lgs. 274/2000) la sentenza che pronuncia la causa estintiva di cui all'art. 35: ove l'attore civile nel processo penale si vedesse negato simile mezzo d'impugnazione, a fronte dell'efficacia assolutamente vincolante (*ex art. 2909 c.c.*) di tale provvedimento (una volta esaurito il potere d'impugnazione), verrebbe esizialmente penalizzato nell'esercizio del suo diritto di difesa, e ciò in modo del tutto irragionevole, andando a concretarsi una discriminazione tanto perniciosa quanto ingiustificata rispetto al danneggiato dal reato che abbia agito esclusivamente in sede civile, il quale, secondo le norme del codice di procedura civile, gode della facoltà d'instaurare un secondo giudizio sul merito della sua domanda risarcitoria.

Dando qui per acquisito che l'attuale disposizione di cui all'art. 576 c.p.p.

---

<sup>34</sup> V. però SGUBBI, *Introduzione*, in AA. VV., *Contenuti e limiti della discrezionalità*, cit., p. 136 s, il quale paventa un rischio di mancanza di terzietà del giudice che, in ottemperanza agli artt. 2, comma 2, e 29, comma 4, si sia prodigato, prima del giudizio, nell'attività di mediazione tra le parti (soggetti attivo e passivo dell'illecito).

<sup>35</sup> Per la distinzione tra contraddittorio "forte", imposto dal comma 4 dell'art. 111 Cost. per il processo penale, e contraddittorio "debole", che dev'essere assicurato in ogni tipo di processo, v. per tutti TONINI, *op. cit.*, p. 42 ss.

<sup>36</sup> V. CERVETTI-SPRIANO, *op. cit.*, p. 91;

<sup>37</sup> Nessuno dubita dell'applicabilità dell'art. 568 c.p.p. Peraltro, si rammenti che, come attesta la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione civile, la garanzia fissata dall'art. 111, comma 7, Cost. è da ritenersi direttamente applicabile (a prescindere da specifiche disposizioni di legge ordinaria).

conferisce alla parte civile anche il potere d'appellare le sentenze di proscioglimento, agli "effetti della responsabilità civile" (dopo il pronunciamento dei supremi organi giurisdizionali nazionali il dibattito sui mezzi d'impugnazione riconosciuti alla parte civile dall'art. 576 c.p.p. è circoscritto alle sedi accademiche<sup>38</sup>), e che tra queste, in mancanza di difformi previsioni della legge processuale speciale (nel caso, il d.lgs. 274/2000), debbono farsi rientrare pure quelle pronunciate dal G.d.p., bisogna prender atto di come la prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento all'art. 35, abbia limitato tale potere d'appello alle sole sentenze proscioglitive sopravvenute nel corso del dibattimento o al termine di esso, ritenendo che la portata della regola generale sancita dall'art. 576 c.p.p. vada definita tenendo conto dell'art. 469 c.p.p., che esclude l'appellabilità dei provvedimenti di proscioglimento predibattimentali<sup>39</sup>. Ciò equivale ad affermare che di regola la parte civile non può appellare le sentenze di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, poiché queste solo 'eccezionalmente' sono emesse nella fase dibattimentale, per la precisione solo nell'ipotesi in cui, pur essendo stata compiutamente realizzata l'attività riparatoria prima dell'udienza di comparizione (o entro il termine fissato *ex art. 35*, comma 3), il giudice abbia riconosciuto l'integralità ed esaustività di essa solo a seguito dell'istruttoria dibattimentale<sup>40</sup>. È da aggiungere che la Corte regolatrice bilancia questa mutilazione dei poteri processuali della parte civile demandando il definitivo accertamento del *quantum debeatur* al giudice civile eventualmente adito dopo la definizione del processo penale ai sensi dell'art. 35 nell'ordinaria sede preliminare; la giurisprudenza maggioritaria, cioè, pur ritenendo l'effettività e compiutezza del risarcimento elemento essenziale della fattispecie estintiva, percorre quella "terza via" processuale di cui dicevamo nel paragrafo precedente, la quale, ove si affermi l'inappellabilità della sentenza *ex art. 35*, diventa praticamente obbligata.

Ora, senza star a ripetere i gravi difetti di diseconomia processuale e d'incertezza giuridica intrinseci alla soluzione intermedia che attribuisce al giudice civile il potere di procedere ad una nuova quantificazione del danno risarcibile, preme qui segnalare un rischio serissimo e tutt'altro che peregrino, ben testimoniato proprio dalla pronuncia che si annota: colui che si è costituito parte civile nel processo penale definito ai sensi dell'art. 35 non solo sconta la quasi certezza di vedersi dichiarato inammissibile l'appello eventualmente proposto dinanzi al giudice penale, ma

---

<sup>38</sup> V., per un sintetico, lucido quadro degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sulla questione, GIALUZ, *Art. 576*, in AA. VV., *Codice di procedura penale commentato*, cit., v. II., p. 7064 ss. Conferma che in giurisprudenza si è ormai affermata la tesi dell'inclusione anche dell'appello, tra i mezzi d'impugnazione della parte civile, TONINI, *op. cit.*, 845 s.

<sup>39</sup> V., tra le ultime, Cass. pen., Sez. V, 14 giugno 2011, n. 29243; Cass. pen., Sez. IV, 4 maggio 2011, n. 33735; Cass. pen., Sez. IV, 16 febbraio 2011, n. 28756, tutte reperibili in *www.dejure.giuffre.it*. In dottrina, v. CORBETTA, *op. cit.*, p. 9341.

<sup>40</sup> Va comunque rilevato che questa eccezionalità, seppur discendente dal disposto legislativo (comma 1 dell'art. 35), nella prassi cessa di essere tale, poiché non sono affatto infrequenti i casi in cui il giudice di pace, constatati e l'avvenuto risarcimento e la difficoltà di accertamento del danno da reato effettivamente risarcibile, si riserva di decidere sull'applicabilità dell'art. 35 all'esito del dibattimento.

potrebbe anche subire la dichiarazione di improcedibilità dell'azione di danni promossa successivamente in sede civile, qualora il giudice civile adito ritenesse di non aderire all'orientamento espresso dalla Cassazione penale; realizzandosi così un vero e proprio corto circuito del sistema giuridico e una flagrante violazione dei diritti fondamentali della persona attrice.

Ma anche da un punto di vista più 'teorico' la soluzione 'negativa' offerta dalla Suprema Corte non sembra condivisibile. Infatti, la differenziazione tra sentenze dibattimentali e predibattimentali effettuata dai Sommi Giudici è sì validissima in generale, poiché ordinariamente quando il giudice penale proscioglie l'imputato prima del dibattimento (ad esempio perché v'è stata remissione della querela) non si ha alcuna decisione suscettibile di formare reg giudicata vincolante in un successivo giudizio civile, non ai sensi dell'art. 652 c.p.p. e tantomeno ai sensi dell'art. 2909 c.c., essendo mancata la benché minima statuizione di rilevanza civilistica; ma tale differenziazione dev'essere abbandonata nel nostro caso, poiché con la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, anche quand'essa venga pronunciata alla (prima) udienza di comparizione, il giudice penale, come si è cercato di dimostrare in questa trattazione, necessariamente emette (in giudizio<sup>41</sup>) l'accertamento del danno civile prodotto dal reato non più punibile, comprensivo della sua quantificazione. E questa radicale diversità del *decisum* nell'ipotesi di sentenza proscioglitrice 'ordinaria' e nell'ipotesi di declaratoria d'improcedibilità *ex art. 35* impedisce di assimilare quest'ultima alle prime, imponendosi piuttosto un'equiparazione alle sentenze di proscioglimento dibattimentali.

Conclusivamente, è gravemente incoerente e 'drammaticamente' pericoloso (dato il suaccennato rischio di "denegata giustizia") considerare, da un lato, l'esatto accertamento del diritto al risarcimento del danno civile da reato componente essenziale del complesso giudizio compiuto ai sensi dell'art. 35 e, dall'altro lato e al contempo, escludere la possibilità per la parte civile di appellare il provvedimento in cui tale accertamento è incorporato.

Deve quindi abbracciarsi quella giurisprudenza oggi minoritaria<sup>42</sup> che ammette l'appellabilità 'incondizionata' delle sentenze dichiarative dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, ritenendo nel caso prevalente sull'art. 469 c.p.p. l'art. 576 c.p.p., il quale, è bene ricordarlo, riserva tale impugnazione alla parte civile e "ai soli effetti

---

<sup>41</sup> Posto che è lo stesso art. 576 c.p.p. a limitare il potere d'appello della parte civile alle sentenze proscioglitive emesse "nel giudizio", si può sensatamente discutere dell'appellabilità della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato *ex art. 35* poiché questa, anche se ordinariamente emanata prima del dibattimento, è comunque pronunciata *in iudicio*. Dunque, qualora si riconoscesse la possibilità per il giudice di pace di disporre l'archiviazione delle notizie di reato per l'intervento di esaustive condotte riparatorie (a favore, tra i tanti, BARTOLI, *op. cit.*, p. 392; *contra* APRILE, *La competenza penale del giudice di pace*, Giuffrè, 2007, p. 274), non v'è dubbio che il relativo provvedimento (che dovrebbe avere la forma del decreto, *ex art. 17 d.lgs. 274/2000*) non sarebbe appellabile; ma ciò non desta particolari problemi, poiché a tale provvedimento non può comunque attribuirsi alcuna vincolatività extrapenale.

<sup>42</sup> V., tra le ultime, Cass. pen., Sez. IV, ord. 11 giugno 2008, n. 23527, in *www.lex24.ilsole24ore.com*. Cfr. COMI, *Procedimento dinanzi al Giudice di pace*, in AA. VV. (a cura di Santoriello), *La giustizia penale differenziata*, Giappichelli, 2010, p. 80 ss.



della responsabilità civile”.